



Ecosostenibilità delle imprese

Regolamento (UE) 2020/852 - La tassonomia spiegata



1. Introduzione

Nella comunicazione dell'8 marzo 2018, la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, lanciando un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano d'azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell'ecosostenibilità delle attività e degli investimenti. Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali permetterebbe di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili¹. Sulla base delle predette premesse, il 18 giugno 2020 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il Regolamento).

Il presente documento intende illustrare i principali elementi, la logica del predetto Regolamento avviando un primo approfondimento circa le principali azioni che potrebbero derivare dall'attuazione delle disposizioni del Regolamento con particolare riferimento alle scelte strategiche delle imprese.

2. Elementi di base

Il tema della sostenibilità pervade ormai ogni idea di sviluppo, la larga parte dei progetti e le attività di gestione di beni e servizi. Al di là del fatto che per un insieme di aziende particolari definito dalla Direttiva 2013/34/UE le informazioni sulla sostenibilità delle proprie attività (*disclosure* non finanziaria) costituiscono materia di comunicazione obbligatoria parallelamente all'obbligo di pubblicazione dei bilanci economici, pianificare organizzare le attività in maniera sostenibile è ormai un sentito comune nella gran parte delle attività sociali e produttive del mondo attuale. Inoltre, quand'anche un'impresa non fosse tra quelle obbligate alla pubblicazione delle informazioni non finanziarie, è molto probabile che il grande livello di interazione del moderno sistema economico pone in contatto tali aziende con altre aziende obbligate le quali, proprio per l'obbligo a cui sono sottoposte, tenderanno a selezionare rapporti economici con imprese in grado comunque di garantire una *accountability* della sostenibilità. Per tale ragione, la sostenibilità è un argomento che abbraccia tutta la filiera produttiva indipendentemente dall'imposizione di obblighi espliciti.

Il Regolamento allarga questa visione anche al mondo finanziario con la finalità illustrata nel precedente paragrafo di orientare i finanziamenti verso investimenti in attività che rispettino determinati parametri di sostenibilità al fine di poter caratterizzare in tal senso i vari prodotti finanziari. Tutto questo rinforza il livello di pervasività della sostenibilità nell'ambito delle attività

¹ Ulteriori linee guida su attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.

economiche delle imprese. Tuttavia, il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento non impedisce all'attività economiche² di essere svolte, ma rimane il fatto che il predetto rispetto secondo i parametri che la Commissione Europea definirà con propri atti delegati molto probabilmente finirà con il costituire di per sé un naturale metodo di *rating* delle attività economiche per quanto concerne il rispetto dei principi di sostenibilità.

Per tali motivi i contenuti del presente documento vanno al di là del mero interesse formale derivante da un obbligo, ma riguardano potenzialmente tutte le imprese e, più in generale, tutte le attività economiche.

3. Obiettivi ambientali

Innanzitutto, serve focalizzarsi su quelli che sono gli obiettivi ambientali³ presi a riferimento per la misura della ecosostenibilità delle attività economiche che è utile siano letti nella sequenza "azione-oggetto" al fine di riportarsi nella logica di che cosa serva fare perché l'attività svolta da un'impresa possa dirsi ecosostenibile; tale lettura è di seguito schematizzata e illustrata mediante l'ausilio dei colori (**azione**, **oggetto**).

A. **Mitigazione** dei **cambiamenti climatici**:

ciò si realizza qualora

- *l'attività economica contribuisca in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi;*
- *in subordine al punto precedente, qualora per un'attività economica per la quale non esistano alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, l'attività dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un'economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi*

B. **Adattamento** ai **cambiamenti climatici**:

ciò si realizza qualora l'attività economica comprenda o fornisca soluzioni di adattamento che prevengano o riducano in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica stessa, sulle persone, sulla natura o sugli attivi⁴.

C. **Uso sostenibile** e la **protezione** delle **acque e delle risorse marine**:

ciò si realizza qualora l'attività economica contribuisca in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a

² Per una metodologia generale di autovalutazione della sensibilità alla sostenibilità per le PMI, cfr.

http://www.bsustainable.eu/documents/Analisi_sostenibilita_PMI_15.03.2021.pdf

³ Cfr. art. 9 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT>

⁴ Il termine "attivi" traduce nel testo ufficiale italiano del Regolamento il termine "assets" della versione in inglese e può essere assimilato al termine, probabilmente più consono, di "beni".

prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dia un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico.

- D. **Transizione** verso una **economia circolare**⁵.
- E. **Prevenzione** e la **riduzione** dell'**inquinamento**⁶.
- F. **Protezione** e il **ripristino** della **biodiversità** e degli **ecosistemi**:
ciò si realizza qualora l'attività economica contribuisca in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni.

4. Criteri di analisi

4.1 Criteri e condizioni generali

I criteri di analisi si rifanno ai seguenti **principi generali**, intesi come criteri di ecosostenibilità⁷, che devono essere rispettati affinché un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

- I. Contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali, nel senso di verificare quanto l'azione dell'impresa sia proattiva in termini di addizionalità nel raggiungimento dei predetti obiettivi;
- II. Non arrecare danno al raggiungimento degli obiettivi ambientali, nel senso di verificare che l'azione dell'impresa non comporti effetti negativi nel raggiungimento dei predetti obiettivi.

Nel rientrare in uno dei due predetti criteri generali, le attività economiche devono comunque rispettare le seguenti **condizioni generali**.

- I. Rispettare condizioni minime di salvaguardia vale a dire sono attuare procedure al fine di garantire che l'impresa sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo;
- II. Conformarsi ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione Europea⁸.

4.2 Azioni che comportano un contributo addizionale al raggiungimento degli obiettivi climatici

Si ritiene che un'attività economica contribuisca in maniera positiva in termini addizionali al raggiungimento dei vari obiettivi ambientali se pone in essere determinate azioni come di seguito specificate in relazione a ciascun obiettivo.

⁵ Il Regolamento (UE) 2019/2088 non fornisce una descrizione generale rimandando unicamente alla serie di azioni contemplate nell'ambito dell'obiettivo ambientale. Cfr. Prg. 3.1 del presente documento.

⁶ Idem nota n. 2.

⁷ Cfr. art. 3 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT>

⁸ I criteri di vaglio tecnico sono l'oggetto di un apposito atto delegato in corso di adozione (alla data di redazione del presente documento) e saranno in vigore dal 1° gennaio 2022.

Obiettivo

A. Mitigazione dei **cambiamenti climatici**

Azioni che forniscono contributo addizionale

- Effettuare la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete
- migliorare l'efficienza energetica
- aumentare la mobilità pulita o climaticamente neutra
- passare all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile
- aumentare il ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage — CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra
- effettuare il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa
- creare un'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici
- produrre di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio in subordine, per un'attività economica per la quale non esistano alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, l'azione è sostituibile dal verificarsi delle seguenti condizioni:
 - l'attività presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell'industria
 - l'attività non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio
 - l'attività non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi

Obiettivo

B. Adattamento ai **cambiamenti climatici**

Azioni che forniscono contributo addizionale

Per il presente obiettivo climatico non sono indicate attività specifiche.

Obiettivo

C. **Uso sostenibile** e la **protezione** delle **acque e delle risorse marine**

Azioni che forniscono contributo addizionale

- proteggere l'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali
- proteggere la salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l'accesso delle persone ad acqua potabile pulita
- migliorare la gestione e l'efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l'uso sostenibile dell'acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo dell'acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici
- garantire un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l'ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell'ambiente marino

Obiettivo

D. **Transizione** verso una **economia circolare**

Azioni che forniscono contributo addizionale

- utilizzare in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso: i) la riduzione dell'uso di materie prime primarie o aumentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;
- aumentare la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- aumentare la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- ridurre in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituire le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;
- prolungare l'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;
- aumentare l'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

- prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;
- aumentare la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
- potenziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling;
- ridurre al minimo l'incenerimento dei rifiuti ed evitare lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;
- evitare e ridurre la dispersione di rifiuti

Obiettivo

E. **Prevenzione** e la **riduzione** dell'**inquinamento**

Azioni che forniscono contributo addizionale

- prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra
- migliorare il livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente o il relativo rischio
- prevenire o ridurre al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e all'uso o allo smaltimento di sostanze chimiche
- ripulire le dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti

Obiettivo

F. **Protezione** e il **ripristino** della **biodiversità** e degli **ecosistemi**

Azioni che forniscono contributo addizionale

- conservare la natura e la biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione nonché la capacità di fornire servizi ecosistemici
- utilizzare e gestire in maniera sostenibile il territorio, anche attraverso l'adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati
- adottare pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat
- gestire in maniera sostenibile le foreste, comprese le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat

4.3 Azioni che arrecano danno al raggiungimento degli obiettivi climatici

Si ritiene che un'attività economica arrechi danno al raggiungimento dei vari obiettivi ambientali se si realizzano le condizioni come di seguito specificate in relazione a ciascun obiettivo.

Obiettivo	Azioni dannose
A. Mitigazione dei cambiamenti climatici	se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra
C. Adattamento ai cambiamenti climatici	se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi
D. Uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine	se l'attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine
E. Transizione verso una economia circolare	se: i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente
F. Prevenzione e la riduzione dell' inquinamento	se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio
G. Protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	se l'attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione

5. Carattere abilitante

Se da una parte, un'attività economica può essere considerata ecosostenibile in sé in quanto realizza direttamente una o più azioni che forniscono un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi climatici, pur nel rispetto delle condizioni generali indicate al precedente prg. 4.1, la medesima può comunque essere considerata fonte di contributo sostanziale a uno o più degli

obiettivi ambientali se consente direttamente ad altre attività di contribuire in modo sostanziale a uno o più di tali obiettivi. In tal caso l'attività assume la definizione di **attività abilitante**.

A tal fine il Regolamento stabilisce che si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che: a) non comporti una dipendenza da beni che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali beni; e b) abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.

6. Criterio di misura del livello di ecosostenibilità di un'impresa

L'individuazione del livello di ecosostenibilità di un'impresa passa dalla misura dei seguenti parametri:

- la quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili;
- la quota delle spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa a beni o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili.

Le predette informazioni divengono obbligatorie per le imprese soggette all'obbligo di pubblicazione delle informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della Direttiva 2013/34/UE e i parametri di riferimento rispetto ai quali saranno confrontati sono oggetto di un apposito atto delegato della Commissione Europea⁹.

Per quanto detto al prg. 2 del presente documento, lo schema di definizione e di pubblicazione delle predette informazioni è di interesse anche per le aziende non formalmente soggette all'obbligo di pubblicazione delle informazioni non finanziarie.

7. Conclusioni

Comprendere i criteri secondo cui un'attività economica viene valutata dal punto di vista della sostenibilità fornisce sostanza alle azioni in termini di misurabilità del risultato raggiunto nel campo della sostenibilità. L'applicazione di tali criteri costituisce un rating naturale della sostenibilità delle imprese ed è di interesse generale al di là del fatto che i le imprese siano o meno obbligate alla pubblicazione delle informazioni non finanziarie. L'adozione degli atti delegati da parte della Commissione Europea¹⁰ costituirà un momento fondamentale di tale processo.

⁹ Il termine formale di adozione dell'atto delegato è il 1° giugno 2021.

¹⁰ Prevista formalmente entro il 31 dicembre 2020 e attesa per il mese di aprile 2021.